



Webinar | Crowe Bompani per l'ODCEC di Pisa

Novità Civilistiche e Fiscali per la chiusura dell'esercizio 2020

Spunti di riflessione e di discussione sui
principali temi che interessano la
predisposizione del bilancio «pandemico»

Evento accreditato presso l'Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Pisa



Smart decisions. Lasting value.

Continuità aziendale nel bilancio 2020:

Il ruolo del revisore legale e i possibili effetti sulla relazione di revisione

Simone Sartini

Dottore Commercialista – Revisore legale

Componente della Commissione Bilancio, Principi Contabili, Collegio Sindacale e Revisione

ODCEC Pisa



s.sartini@crowebompani.it

Il presupposto della continuità aziendale

Nota integrativa

Criteri di valutazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. Ai sensi dell'articolo 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente. Ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, **nella prospettiva della continuazione dell'attività.**

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle

Relazione di revisione

Gli amministratori sono responsabili **per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale,** nonché per una adeguata informativa in materia.

Gli amministratori **utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio** a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il quadro normativo di riferimento

CODICE CIVILE

Art. 2423 bis c.1: Principi di redazione del bilancio
«la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e **nella prospettiva della continuazione dell'attività**, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato»

Art. 2428 Relazione sulla gestione
«Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente... una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta»...

OIC 11

La “continuazione dell'attività” dell'impresa è un postulato del bilancio, regola, cioè di gerarchia superiore alle regole e ai principi particolari applicabili a specifiche fattispecie.

Il quadro normativo di riferimento

OIC 11 par. 21

L'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

OIC 11 par. 22

Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Il quadro normativo di riferimento

OIC 11 par. 23

Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo.

La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Il quadro normativo di riferimento

IAS 1

Presentazione del bilancio: «Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della **capacità dell'impresa di continuare a operare come una entità in funzionamento**. Il bilancio deve essere redatto nella **prospettiva della continuazione dell'attività** a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'impresa o interrompere l'attività o non abbia alternative realistiche a fare ciò. Se la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze... che possano comportare l'insorgere di seri dubbi in proposito, deve evidenziare tali incertezze».

Documento congiunto BANCA D'ITALIA/CONSOB /ISVAP del 6.02.09

Informazioni da fornire nelle **relazioni finanziarie** sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime.

Il concetto di continuità aziendale implica che la società continuerà nella sua esistenza operativa per un futuro prevedibile. La redazione del bilancio nella prospettiva della continuità aziendale è incompatibile con l'intenzione o la necessità di liquidare l'entità o interromperne l'attività.

Il quadro normativo di riferimento

IAASB - Audit considerations in respect of going concern in the current economic environment (January 2009)

This alert is issued by staff of the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) to raise auditors' awareness about matters relevant to the consideration of the use of the going concern assumption in the preparation of the financial statements in the current environment. In particular, management, those charged with governance and auditors alike will be faced with the challenge of evaluating the effect of the credit crisis and economic downturn on an entity's ability to continue as a going concern and whether these effects on the entity ought to be described, or otherwise reflected, in the financial statements.

ISA ITALIA 570

Principio di revisione internazionale sulla continuità aziendale

Decreto Rilancio convertito
L. 17 luglio 2020 n.77

Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio

OIC - Doc Interpretativo 8
vers. definitiva del 11.03.21

Continuità: verifica del presupposto

**COSA SI INTENDE PER CONTINUITÀ?
COME SI PUÒ DETERMINARE SE UN'IMPRESA È ANCORA IN CONTINUITÀ AZIENDALE E
PER QUANTO TEMPO?**

**CONTINUAZIONE DELL'ESISTENZA OPERATIVA
PER UN FUTURO PREVEDIBILE**

VALUTAZIONE in una ottica in linea con i piani strategici interni con un orizzonte temporale di 3 - 5 anni (ottica di PREVISIONE)

**La centralità del «Piano
Economico Finanziario»**

Decreto Rilancio

Decreto legge 19.05.2020, n. 34 – convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 (G.U. n. 180 del 18 luglio 2020)

Art. 38 quater – co. 1

Nella predisposizione dei bilanci il cui **esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati**, la valutazione delle voci e della **prospettiva della continuazione dell'attività** di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile **è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio**. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Decreto Rilancio

Decreto legge 19.05.2020, n. 34 – convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 (G.U. n. 180 del 18 luglio 2020)

Art. 38 quater – co. 2

Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 3 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della **prospettiva della continuazione dell'attività** di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile **può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.**

Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Bilanci per cui vale la deroga alla valutazione della continuità

OIC Documento interpretativo 6 del 28 aprile 2020 e 8 del novembre 2020

A quali bilanci si applica la deroga?

A chiusi e non approvati dall'organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);

B chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);

Doc. 8

C in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).

Doc. 8

Nonostante, per il caso B e C le conseguenze della pandemia rientrano tra i fatti aziendali di competenza dell'esercizio


Deroga alla continuità aziendale

OIC Documento interpretativo 6 del 28 aprile 2020 e 8 del novembre 2020

CONSIDERAZIONI CHIAVE

sussistenza della continuità aziendale **antecedentemente** al 23/02/2020 ovvero allo **scoppio della pandemia**

La norma non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione: *informativa in chiave prospettica secondo le norme ordinarie*



Informativa
ai sensi dell'
art.2427 c.1



Deroga alla continuità aziendale

OIC Documento interpretativo 6 del 28 aprile 2020 e 8 del novembre 2020

La deroga NON si applica se la crisi è antecedente e *il COVID-19 ha contribuito (solo) ad aggravarla*

La deroga NON si estende all'OBBLIGO di illustrare nella Nota Integrativa i **PIANI FUTURI per superare le incertezze significative sulla prospettiva di continuità**

E' obbligatorio illustrare nella Nota Integrativa:


- Le conseguenze del Covid-19 (lockdown, riduzione ordini, tensioni finanziarie...);
- Le azioni che la Società ha la volontà e capacità di porre in essere per superare la crisi.



L'informativa di bilancio 2020

La **relazione sulla gestione** e la **Nota Integrativa** dovranno fornire una rappresentazione adeguata e dettagliata degli eventi derivanti dall'emergenza Covid-19

INFORMATIVA ADEGUATA E
COMPLETA



L'informativa di bilancio 2020

INTESA SAN PAOLO

ISP ha conseguito una *performance* solida superando l'obiettivo di Risultato netto per il 2020 pari a ~€3mld ...

Risultato netto di ISP *stand-alone* pari a €3,1mld escludendo l'impatto contabile dell'*impairment* dell'avviamento della Divisione Banca dei Territori (senza impatti negativi sulla redditività sottostante o sui *ratio* di capitale); €4,5mld escludendo gli accantonamenti per gli impatti futuri legati al COVID-19

Risultato netto normalizzato pari a €3,5mld, includendo il contributo di cinque mesi delle attività di UBI Banca⁽¹⁾ e non considerando l'impatto contabile derivante dalla combinazione con UBI Banca⁽²⁾ e l'impatto contabile dell'*impairment* dell'avviamento⁽³⁾

Miglior risultato di sempre dell'attività assicurativa con ricavi P&C *non-motor* in aumento a €370mld⁽⁴⁾ (+55% vs 2019), €468mld includendo i prodotti *credit-linked*

Forte ripresa delle commissioni nel 4trim. (il terzo miglior trimestre di sempre)

Significativa riduzione dei Costi operativi (-3,4% vs 2019⁽⁴⁾⁽⁵⁾)

Costo del rischio in calo a 50pb⁽⁴⁾ (vs 53pb nel 2019) escludendo gli accantonamenti per gli impatti futuri legati al COVID-19

Riduzione di €8,5mld⁽⁶⁾ dei crediti deteriorati nel 4trim. (€14,7mld⁽⁷⁾ includendo UBI), €10,8mld⁽⁸⁾ nel 2020

I più bassi *NPL ratio* dal 2007, con *NPL ratio* lordo in calo a 4,9% (4,4% includendo UBI Banca, 3,7% secondo la definizione EBA) e *NPL ratio* netto in calo a 2,6% (2,3% includendo UBI Banca)

REDDITIVITA' RESILIENTE


INTESA SAN PAOLO

Redditività resiliente nonostante l'impatto del COVID-19

Superato l'obiettivo di Risultato netto per il 2020 pari a ~€3mld

Escludendo UBI Banca
€ mln

Accantonamenti per gli impatti futuri legati al COVID-19 (€2.164mln pre-tasse)



L'informativa di bilancio 2020

BANCA IFIS

Key messages

- 1 2020 net income of €69mIn above our €50-65mIn guidance despite 2° wave of Covid-19
- 2 Resilient profitability: all 2020 quarters profitable despite provisions and adjustments for Covid-19
 - 2020 Covid-19 total direct provisions and adjustments of €76mIn* (€29mIn* in 4Q 20)
- 3 Significant reduction in asset quality ratios with ~€120mIn GBV Npl disposals (mainly ex-Interbanca)
 - Gross Npe* ratio**: 6.4% in Dec20 (vs. 9.8% in Dec 19); Net Npe* ratio**: 3.2% in Dec 20 (vs. 5.4% in Dec 19)
- 4 CET1 at 11.29% (+0.33% since 4Q 19) net of dividends
- 5 2019 dividends of €59mIn*** were booked as debt to shareholders and 2020 dividends of €25mIn**** will be proposed to the AGM scheduled on 22 April 2021

* Source: management accounting data
 ** Includes customer loans in Commercial Banking, Non Core and G&S. It excludes Npl business and €1.1bn Government bonds at amortized costs in G&S
 *** €1.1 per share
 **** €0.47 per share. The dividend was defined in compliance with the parameters set by the Bank of Italy's recommendation of 16 December 2020 in which the latter expects that dividends and buy-backs of treasury shares remain below 15% of the accumulated net profits for 2019-20 and not exceeding 20 bps of the Common Equity Tier 1 (CET1) ratio, depending on which of the two parameters is the lower

REDDITIVITA' RESILIENTE

BANCA IFIS

€ /6mIn further provisions and adjustments due to Covid-19*

Covid-19 further provisions and adjustments - €mIn

	Description
76	
31	• Additional provisions for loan losses in factoring, leasing and structured finance on sectors most impacted by Covid-19 and moratoriums
5	• Funds with negative fair value valuation, mainly Npls of former Interbanca**
23	• Provisions to reflect longer timeframes/slightly lower cash recoveries in the NPL portfolio especially in extrajudicial workout and secured Npls
17	• Loan loss provisions and other provisions for a single position of former Interbanca
2020	
Covid19: €76mIn further provisions and adjustments in 2020 (€29mIn in 4Q20)	

* Source: management accounting data
 ** in 4Q 20, -€2mIn compared to previous quarters due to financial market improvements

L'informativa di bilancio 2020

CAMPARI GROUP

Resilient financial performance in FY 2020 given the very challenging context of Covid-19

	FY 2020		Change vs. FY 2019				Q4 2020
	€ million	Reported	Organic	FX	Perimeter ⁽¹⁾	Organic change	
Net sales	1,772.0	-3.8%	-4.1%	-2.7%	+3.0%	-7.0%	
Gross profit	1,025.9	-8.5%	-8.5%	-1.3%	+1.3%	-12.1%	
% on sales/ margin accretion (bps) ⁽²⁾	57.9%	-300bps	-280bps	+80bps	-100bps	-320bps	
EBIT adjusted ⁽³⁾	321.9	-21.1%	-20.4%	+1.4%	-2.1%	-33.0%	
% on sales/ margin accretion (bps) ⁽²⁾	18.2%	-400bps	-380bps	+80bps	-100bps	-420bps	
EBITDA adjusted ⁽³⁾	399.9	-16.7%	-16.3%	+0.6%	-0.9%	-27.5%	
% on sales/ margin accretion (bps) ⁽²⁾	22.6%	-350bps	-330bps	+80bps	-100bps	-370bps	
Group pre-tax profit adjusted ⁽⁴⁾	278.9	-24.7%					
Group net profit adjusted ⁽⁴⁾	262.1	-24.4%					
Recurring free cash flow	261.7						
Net Debt at period end	1,103.8						
Adjusted basic EPS (€)	6.18						
Proposed dividend per share (€)	0.955						

(1) Mainly including the effect from the acquisitions of Rhomartex, Anhe Reys and Montedison (completed in Q4 2019) and the French distributor Bouteille de France Distribution S.A.S., now named Campari France Distribution S.A.S. (PFD) (completed at the end of February 2020). For the latter, only the first party brands managed by PFD were included in the perimeter effect.
 (2) Basis points rounded to the nearest 10.
 (3) Before operating adjustments of €(20.1) million in FY 2020 and €(21.7) million in FY 2019.
 (4) Before operating, financial, non-recurring cash-out liabilities reversion and tax adjustments, for an overall amount of €(14.2) million in FY 2020 (vs. €41.0 million net positive adjustments in FY 2019).

CAMPARI GROUP

REDDITIVITA' RESILIENTE

CAMPARI GROUP

Operating adjustments

	FY 2020
	€million
Intangible assets impairment losses	(35.4)
Transaction fees (re-domiciliation, M&A, route-to-market)	(15.9)
Restructuring costs (incl. sugar business in Jamaica)	(21.4)
Covid-19 donations and others	(17.4)
Total Operating adjustments	(90.1)

> Total operating adjustments of €(90.1) million, of which:

- €(35.4) million attributable to brand impairment losses, of which Bulldog (€16.0 million ⁽¹⁾), The GlenGrant (€15.5 million) and Rhum Agricole (€3.9 million ⁽²⁾), as a consequence of the negative impact of Covid-19 on the brands' performances, particularly given their relevant exposure to the Global Travel Retail and on-premise, not expected to fully recover in the short term
- €(15.9) million in connection with the Company's legal office transfer to the Netherlands (€9.9 million), as well as fees linked to route-to-market changes and M&A (€6.0 million)
- €(21.4) million of restructuring costs related to the sugar business in Jamaica for €13.5 million and reorganisation activities impacting some of the Group's central operations, which were started in previous periods, for €7.9 million
- €(17.4) million of other costs, mostly related to donations made by the Group to fight the pandemic, some special projects, legal disputes, as well as costs connected to IT restoring operations following the malware attack in November 2020

CAMPARI GROUP

⁽¹⁾ Value determined based on average exchange rate for the period 1 January-31 December 2020.
⁽²⁾ Reflecting the brand value derived from the First Purchase Price Allocation (FPPA), where the brand value was reduced by €0.9 million vs. the brand value derived from the provisional FPPA as of 30 September 2020.

39

Informativa in nota integrativa se ci si avvale della deroga

Documento interpretativo OIC 8 (versione definitiva del 11.03.2021)

- ❖ le eventuali significative incertezze in merito alla capacità di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio;
- ❖ gli eventuali fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze;
- ❖ gli eventuali e prevedibili effetti che tali circostanze producono sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Continuità aziendale: i soggetti coinvolti

A chi spetta valutare la continuità aziendale?

1

AMMINISTRATORI

2

SINDACI

3

REVISORI

Codice della crisi: «novità assetti organizzativi»

L'art. 375 del D. Lgs. n. 14/2019 modifica l'art. 2086 c.c. come segue:

Art. 2086 c.c. ante riforma	Art. 2086 c.c. post riforma
«Direzione e gerarchia nell'impresa»	«Gestione dell'impresa»
L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.	L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il <u>dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa</u> , anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale , nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Continuità e Indicatori di crisi

«codice della crisi d'impresa - art. 13 - c. 1»

«Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24».

Continuità e Indicatori di crisi

«codice della crisi d'impresa - art. 13 - c. 1»

Riferimenti e similitudini



1

Squilibri: patrimoniali, finanziari, reddituali; Indici elaborati dal CNDCEC

2

Sostenibilità debiti per almeno 6 mesi successivi; **Piano finanziario**

3

Postulato continuità aziendale OIC 11, Nota Integrativa

4

Indici significativi per il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza:

- sostenibilità dell'indebitamento con i flussi finanziari
- adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi

5

Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi ISA 570

Indici significativi secondo il codice

Flusso di cassa

Attivo

Il bilancio deve esprimere elevata capacità di rimborso, l'azienda deve generare cash flow. Che va raffrontato con le risorse che l'impresa ha approntato per crearlo (totale dell'attivo di Stato Patrimoniale). **Un valore del rapporto (cash flow/attivo) inferiore al 4,5% è da considerarsi insoddisfacente.**

Patrimonio netto

Passivo

INDICE INDIPENDENZA DA TERZI

Valore insufficiente: < 0,02

Valore Ottimale: 1,2

Indice significativo per tutte le società: patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Tale grandezza deve essere positiva, se negativa o scesa al di sotto dei valori di legge è segnale di allarme.


Criticità

Seppur vero che se $PN < 0$ o se sceso sotto soglia è ipotizzabile lo stato di crisi è anche pur vero che in caso di perdite rilevanti e cumulate è comunque sempre possibile la ricapitalizzazione e la ricostruzione del patrimonio. Pertanto, in tal caso, significativa sarà la valutazione che effettueranno in merito gli organi di governance prima che l'organo di controllo decreti lo stato di allerta.

Indicatori della crisi secondo la prassi aziendale

METODI BASATI SULL'INTUIZIONE	Si basano sulla riconoscibilità esterna dei fattori crisi fra cui: a) appartenenza dell'azienda a settori in crisi e/o recessione; b) inefficienze produttive/commerciali; c) perdita quote di mercato; d) bilanci in Perdita.
METODO BASATI SU VALUTAZIONE DEL CAPITALE ECONOMICO	Si basano su utilizzo delle metodiche di valutazione finanziarie, patrimoniali, economiche, miste secondo i principi contenuti nei PIV pubblicati da OIV.
METODI BASATI SU ANALISI DI BILANCIO	Si basano sul confronto fra gli indici di bilancio relativi alla struttura patrimoniale, finanziaria, reddituale con i valori medi del settore di appartenenza oppure di un paniere di aziende di riferimento (c.d benchmark).
METODI BASATI SU MODELLI PREVISIONALI	1) Modelli Previsionali di insolvenza/rating: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Z score di Altman; ▪ modelli agenzie di rating. 2) Utilizzo banche dati e benchmark settoriali (dati Associazioni di categoria). 3) Diagnosi strategica: <ul style="list-style-type: none"> ▪ swot analysis; ▪ politiche di prezzi/volumi; ▪ analisi processi/attività; ▪ piani previsionali.

Indicatori della crisi secondo la prassi aziendale



ISA 570: il «processo» di controllo della continuità

GLI OBIETTIVI DEL REVISORE:

1

acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio

2

concludere, in base agli elementi probativi acquisiti, se sussista una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;

3

stabilire le implicazioni per la relazione di revisione

INDICATORI ISA 570: il «processo» di controllo della continuità

GLI INDICATORI DA MONITORARE:

1

INDICATORI ECONOMICO - FINANZIARI

Eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi sul presupposto della continuità aziendale (**Rif.: Par. 10**)

2

INDICATORI GESTIONALI

3

ALTRI INDICATORI

ISA 570: il «processo» di controllo della continuità

1

INDICATORI ECONOMICO - FINANZIARI

- Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo
- Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso, o eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine
- Indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori
- Bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi
- Principali indici economico-finanziari negativi
- Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow
- Mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi
- Incapacità di saldare i debiti alla scadenza
- Incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti (covenants)
- Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”
- Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari

ISA 570: il «processo» di controllo della continuità

2

Sono elementi osservabili e verificabili dal revisore ma non sono quantificabili in termini monetari.

INDICATORI GESTIONALI

Il Principio di revisione n. 570 elenca i seguenti:

- Perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli
- Intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività
- Perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni, di licenze o di fornitori importanti
- Difficoltà nell'organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori
- Comparsa di concorrenti di grande successo

ISA 570: il «processo» di controllo della continuità

3

Questa categoria residuale raccoglie solo alcuni indicatori non monetari da considerare attentamente:

ALTRI INDICATORI

- Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge
- Tutela ambientale non osservata
- Contenziosi legali e fiscali che, in caso in soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare
- Modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa

Deroga alla continuità aziendale

LE ATTIVITA' DI REVISIONE: ISA 570

Acquisire elementi probativi sufficienti ed approvati sull'utilizzo appropriato da parte della Direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere ad una conclusione a riguardo



Accertarsi che la direzione aziendale non benefici della temporanea deroga prevista dalla normativa al fine di occultare una situazione di crisi aziendale indipendente e/o preesistente rispetto all'emergenza sanitaria e quindi rimandare a data successiva all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 la dichiarazione di un eventuale situazione di crisi d'impresa



Deroga alla continuità aziendale

LE ATTIVITA' DI REVISIONE: ISA 570

Nell'attività di verifica del presupposto della continuità aziendale occorrerà **ACCERTARE** che l'eventuale mancanza **sia sostanzialmente riconducibile alla crisi sanitaria** e non a situazioni di disequilibrio aziendale già manifeste al **23 febbraio 2020**

IMPOSSIBILITA' DI
ATTIVARE LA DEROGA SE




Alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2020) – così come previsto dai paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11:

- la valutazione prospettica della capacità aziendali di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti il *Management* aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività; e/o
- ai sensi dell'art. 2485(6) del Codice Civile, vengono accertate da parte degli Amministratori una della causa di scioglimento dell'azienda.

Gli impatti sulle procedure di revisione

LA CONSIDERAZIONE DEL RISCHIO DI REVISIONE

«Il revisore deve aggiornare e modificare la strategia generale di revisione e il piano di revisione secondo quanto necessario nel corso dello svolgimento della revisione» (ISA Italia) n. 300»



Gli impatti sulle procedure di revisione

LA CONSIDERAZIONE DEL RISCHIO DI REVISIONE

ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI:

La crisi da COVID-19 richiede agli amministratori la redazione di piani emergenziali tempestivi per affrontare il drastico calo dei ricavi e dei correlati flussi di cassa con misure mitiganti sia di natura endogena (ad esempio, approntamento delle misure necessarie per gli standard di sicurezza che garantiscano la ripresa delle attività; ricorso ad ammortizzatori sociali, piani ferie ecc.) che di natura esogena (ad esempio, accesso alle facilitazioni governative; rinegoziazioni dei debiti, ecc).

E' fondamentale che le società siano adeguatamente organizzate per garantire l'affidabilità delle informazioni quali-quantitative necessarie e rispettare i termini di legge. Le nuove modalità di lavoro (smart working) comportano un utilizzo dei sistemi informatici e telematici che espone la società ad un **maggior rischio di attacchi informatici e di violazione di norme in materia di dati sensibili** (ad esempio, phishing, business e-mail compromise, attacchi ransomware).

Il revisore dovrà acquisire flussi informativi appropriati su come la società si sia organizzata, vigilando, soprattutto sugli impatti sul sistema amministrativo-contabile.

Gli impatti sulle procedure di revisione

LA CONSIDERAZIONE DEL RISCHIO DI REVISIONE

RISCHIO ANTIRICICLAGGIO: legato a potenziali condotte fraudolente tese ad ottenere finanziamenti o agevolazioni con garanzia pubblica tramite alterazione o falsificazione della documentazione prodotta. I reati ipotizzabili sono quelli del mendacio bancario, di falso, di truffa aggravata a danno dello Stato.

RISCHI OPERATIVI: legati alla valutazione dell'affidabilità delle controparti, soprattutto con riferimento alle forniture strategiche. È importante, altresì, comprendere le capacità dell'impresa di rispettare gli *standard* di sicurezza sanitaria richiesti e sulla capacità di adottare le misure necessarie (turnazioni, distanziamento, DPI, ecc.).

RISCHI DI LIQUIDITÀ: che potrebbe manifestarsi o aggravarsi per effetto dell'emergenza sanitaria. Sarà necessario acquisire flussi informativi appropriati che comprendano, ad esempio, quelli che riguardano:

- a) la capacità della società, nel brevissimo periodo, di far fronte alle proprie obbligazioni e le iniziative intraprese per generare cassa;
- b) la stima degli impatti del COVID-19 sull'esigibilità dei crediti, sul valore di realizzo delle rimanenze...;
- c) il rischio di sfornamento di *financial covenant*.

Gli impatti sulle procedure di revisione

LA CONSIDERAZIONE DEL RISCHIO DI REVISIONE

SETTORE DI ATTIVITÀ

il revisore dovrà valutare gli impatti della crisi generata dalla pandemia da COVID-19 sul settore di appartenenza dell'azienda revisionata

NATURA DELL'IMPRESA

il revisore, mediante l'analisi della struttura aziendale e dell'assetto proprietario, nonché la tipologia di investimenti e finanziamenti, dovrà valutare la capacità della società sottoposta a revisione di implementare processi di identificazione e risposta ai rischi connessi al lockdown da COVID-19

PRINCIPI CONTABILI

il revisore dovrà prestare molta attenzione alla verifica di come la società revisionata ha implementato i provvedimenti legislativi in tema di contenimento del contagio da COVID-19, nonché quelli relativi al sostegno delle aziende colpite dall'emergenza sanitaria



www.shutterstock.com · 90545470

Gli impatti sulle procedure di revisione

LA CONSIDERAZIONE DEL RISCHIO DI REVISIONE

OBIETTIVI E STRATEGIE

il revisore dovrà verificare se gli obiettivi e le strategie aziendali sono realistici e perseguibili anche in costanza di crisi da COVID-19 o se saranno oggetto di modifiche e/o integrazioni al fine di comprendere se i possibili comportamenti della società revisionata possono generare rischi significativi

INDICATORI DI PERFORMANCE

il revisore dovrà valutare l'impatto della crisi sanitaria sulle risultanze degli indicatori di performance al fine di poter correttamente interpretare l'andamento della società revisionata

CONTROLLO INTERNO

il revisore dovrà verificare se e come il controllo interno è in grado di rispondere ai nuovi rischi significativi generati dall'emergenza sanitaria e se esso possa essere fonte di autonome aree di rischio intrinseco

Conclusioni del revisore

POSSIBILI CASISTICHE:

- ☐ Presupposto di continuità aziendale **appropriato** in presenza di un'incertezza significativa
- ☐ Presupposto della continuità aziendale **inappropriato**
- ☐ **Rifiuto della direzione** ad effettuare o estendere la propria valutazione

IL REVISORE DEVE VALUTARE SE IL BILANCIO:

- ☐ descrive adeguatamente i principali eventi o circostanze che fanno sorgere dubbi significativi in merito alla capacità dell'impresa di continuare la propria attività ed i piani della direzione;
- ☐ evidenzia chiaramente che esiste un'incertezza significativa relativa a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale e di conseguenza che la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività.

Deroga alla continuità aziendale – lettera di attestazione

A seconda delle specifiche circostanze, potrà essere richiesta un'attestazione specifica sulle informazioni relative alle analisi svolte dalla Direzione al fine di valutare gli impatti del COVID 19 e sulla completezza delle informazioni a tal proposito rilevanti fornite al revisore, ispirata a quanto segue (da adattare):

“Vi confermiamo di: i) avere effettuato l'analisi degli impatti correnti e potenziali futuri del COVID-19 sull'attività economica, sulla situazione finanziaria e sui risultati economici della Società e del Gruppo, sulla base delle evidenze attualmente disponibili e degli scenari allo stato configurabili, e di aver considerato l'esito della stessa nelle valutazioni effettuate con riferimento alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; ii) di aver riflesso gli esiti di tale analisi nell'informativa di bilancio che descrive l'incertezza circa gli effetti del COVID-19; iii) di avervi fornito tutte le informazioni rilevanti relative alla suddetta analisi”.

Assirevi
DOC 233

«Vi abbiamo fornito, **anche avvalendoci di strumenti di comunicazione e trasmissione a distanza:**

- i. accesso a tutte le informazioni pertinenti alla redazione del bilancio, quali registrazioni, documentazione e altri aspetti...».

Altre
attestazioni

Deroga alla continuità aziendale

GLI EFFETTI SULLA RELAZIONE DI REVISIONE

CASO A: il presupposto della continuità è soddisfatto

Non ci sono incertezze

Ci sono incertezze
NON significative

Informativa su Covid adeguata e completa dichiarando le attività svolte e le eventuali incertezze

L'informativa fornita in bilancio, se ritenuta dal revisore fondamentale per la comprensione dello stesso, potrà essere oggetto di un **richiamo di informativa** ai sensi dell'ISA Italia 706

CASO B: il presupposto della continuità non è soddisfatto

Causato dal Covid-19

Mantenimento del bilancio in continuità e informativa sulla deroga

NON Causato dal Covid-19

Applicazione ORDINARIA OIC11

Il revisore emetterà un:

- **Giudizio con richiamo di informativa** o
- **giudizio con rilievi**, o
- **un giudizio negativo**, ai sensi del principio ISA Italia 705, *tenuto conto anche dell'informativa data.*

Gli impatti sulla relazione di revisione

Gli amministratori hanno inserito nel bilancio un'informativa adeguata sull'emergenza Coronavirus. L'informativa fornita in bilancio, se ritenuta dal revisore fondamentale per la comprensione dello stesso, potrà essere oggetto di un **richiamo di informativa** ai sensi dell'ISA Italia 706

RICHIAMO D'INFORMATIVA

ISA 706

ASPETTO CHIAVE

ISA 701



#90707984

Gli impatti sulla relazione di revisione

L'informativa fornita in bilancio non è considerata dal revisore adeguata e gli amministratori non integrano l'informativa di bilancio



GIUDIZIO CON RILIEVI

GIUDIZIO NEGATIVO

ISA 705



Il revisore informa tempestivamente i responsabili delle attività di governance e, nel caso di EIP, le autorità di vigilanza

ISA Italia 570 : relazione di revisione

Presupposto continuità aziendale	Descrizione	Informativa di Bilancio	Giudizio
Appropriato	Non risultano indicatori circa la mancanza del presupposto di continuità aziendale	Adeguate	Giudizio positivo senza rilievi.
Appropriato	Vi sono alcuni indicatori che possono fare sorgere dubbi sulla continuità aziendale, ma non si è in presenza di incertezze significative	Adeguate	Giudizio positivo senza rilievi, con paragrafo d'enfasi che richiami quanto illustrato dagli amministratori (richiamo di informativa)
Appropriato ma presenza di un'incertezza significativa	Esiste un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa e la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale corso delle sue attività	Adeguate (PR 570 par. A31)	Giudizio positivo senza rilievi, con paragrafo d'enfasi che richiami quanto illustrato dagli amministratori (richiamo di informativa) - (PR 700 e 706)
		Non adeguata (PR 570 par. A32 Esempi 2 e 3 Appendice)	Giudizio con rilievi (PR 570 par. A32 Es. 2), ovvero un giudizio negativo qualora gli effetti derivanti dalla inadeguatezza dell'informativa siano così rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio (PR 570 par. A32 Es 3)

ISA Italia 570 : relazione di revisione

Presupposto continuità aziendale	Descrizione	Informativa di Bilancio	Giudizio
Appropriato ma soggetto a molteplici significative incertezze	In considerazione delle interazioni e dei possibili effetti cumulati delle incertezze, anche qualora il revisore abbia ottenuto sufficienti ed appropriate evidenze di revisione sulle asserzioni alle singole incertezze	Adeguata	In casi estremamente rari: impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio nel suo complesso (PR 570 par. A33)
		Non adeguata	Giudizio negativo qualora gli effetti derivanti dalla inadeguatezza dell'informativa siano così rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio

ISA Italia 570 : relazione di revisione

Presupposto continuità aziendale	Descrizione	Informativa di Bilancio	Giudizio
Inappropriato	L'impresa non sarà in grado di continuare la propria attività ed il bilancio è stato predisposto sulla base del presupposto della continuità aziendale	Adeguate / Non adeguate	Giudizio negativo, indipendentemente dall'eventuale informativa fornita in bilancio (PR 570 par. A26)
	L'impresa non sarà in grado di continuare la propria attività ed il bilancio è stato predisposto sulla base di presupposti alternativi (es: liquidazione)	Adeguate	Giudizio positivo con richiamo d'informativa (PR 570 par. A27)
		Non adeguate	Giudizio con rilievi, ovvero un giudizio negativo qualora gli effetti derivanti dall'inadeguatezza dell'informativa siano così rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio

ISA Italia 570 : relazione di revisione

Presupposto continuità aziendale	Descrizione	Informativa di Bilancio	Giudizio
Rifiuto della direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione	<p>Non si sono ottenuti sufficienti ed appropriati elementi probativi circa la correttezza del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio, in quanto la direzione non ha effettuato indagini o esteso la sua valutazione circa la continuità come richiesto</p> <p>Non risulta possibile valutare l'esistenza di eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi significativi in merito alla continuità aziendale dell'impresa, o verificare l'esistenza di piani della direzione per fronteggiare tali eventi o circostanze o valutare altri fattori mitiganti</p>	La direzione si rifiuta di effettuare o estendere la propria valutazione (PR 570 par. A35)	<p>Giudizio con rilievi - Impossibilità di esprimere un giudizio (a seconda della valutazione del revisore)</p> <p>Giudizio con rilievi per limitazioni alle procedure di revisione - Impossibilità di esprimere un giudizio</p>

DOC Assirevi 235

Linee guida per la relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale ex art.7 D.L. Liquidità (D.L. 8 aprile 2020, n. 23)

Scopo del documento Assirevi 235

Fornire alcuni esempi di relazione di revisione sul bilancio predisposto con le norme di legge italiane, gli OIC e tenendo in considerazione le deroghe introdotte dall'art.7 del D.L. 8 aprile 2020, n.23.

In particolare fornisce esemplificazioni relative ai paragrafi:

- *Richiamo di informativa*
- *Altri aspetti*
- *Giudizio con rilievi*

IN FASE DI
AGGIORNAMENTO

ESEMPI DI GIUDIZIO – Documento di ricerca Assirevi 235

Giudizio senza modifica

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società ABC SpA (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 20XX, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 20XX, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, ***incluse le disposizioni previste dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.***

A

Gli Amministratori alla data di redazione del bilancio hanno aggiornato la valutazione della sussistenza della continuità aziendale e sono correttamente giunti alla conclusione che l'applicazione del presupposto della continuità aziendale è ancora appropriato ancorché soggetto a significative incertezze

B

Gli Amministratori alla data di redazione del bilancio hanno aggiornato la valutazione della sussistenza della continuità aziendale e hanno correttamente ritenuto che non sussistono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività

ESEMPI DI GIUDIZIO – Documento di ricerca Assirevi 235

A

Richiamo di informativa - Applicazione dell'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 e incertezze significative relative alla continuità aziendale

Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo XX della nota integrativa, in cui si indica che gli Amministratori, a causa degli effetti dirompenti dell'epidemia di Covid-19, hanno redatto il bilancio d'esercizio nel presupposto della continuità aziendale avvalendosi della facoltà di deroga prevista dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23. Ai fini dell'esercizio di tale deroga, e coerentemente con le **indicazioni contenute nel Documento Interpretativo n. 6 dell'OIC**, gli Amministratori indicano di aver valutato, sulla base delle informazioni disponibili alla data del 31 dicembre 2019, sussistente il presupposto della continuità aziendale a tale data in applicazione del paragrafo 21[22 se presupposto della continuità soggetto a significative incertezze] dell'OIC 11. Gli Amministratori indicano che, nell'ambito di tale valutazione, non hanno, quindi, tenuto conto degli eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2019.

Nel medesimo paragrafo gli Amministratori forniscono informazioni aggiornate alla data di preparazione del bilancio circa la propria valutazione in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, indicando inoltre i fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze significative identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze.

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

ESEMPI DI GIUDIZIO – Documento di ricerca Assirevi 235

B

Richiamo di informativa – Effetti derivanti dall'esercizio della deroga prevista dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 e insussistenza di ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività. Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo XX della nota integrativa, in cui gli Amministratori riportano informazioni aggiornate alla data di redazione del bilancio circa la propria valutazione in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, indicando che, nell'arco temporale futuro di riferimento, è da ritenersi che non sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività. Gli Amministratori descrivono tali circostanze e i prevedibili effetti che le stesse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società, effetti non riflessi nel bilancio al 31 dicembre 2019 in conseguenza dell'esercizio della facoltà di deroga prevista dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23.

Nel medesimo paragrafo gli Amministratori indicano che, nonostante gli effetti dirompenti dell'epidemia di Covid-19 sull'attività aziendale, hanno redatto il bilancio d'esercizio nel presupposto della continuità aziendale avvalendosi della facoltà di deroga prevista dal citato art. 7. Ai fini dell'esercizio di tale deroga, e coerentemente con le indicazioni contenute nel Documento Interpretativo n. 6 dell'OIC, gli Amministratori indicano di aver valutato, sulla base delle informazioni disponibili alla data del 31 dicembre 2019, sussistente il presupposto della continuità aziendale a tale data in applicazione del paragrafo 21 [22 se presupposto della continuità soggetto a significative incertezze] dell'OIC 11. Gli Amministratori indicano che, nell'ambito di tale valutazione, non hanno, quindi, tenuto conto degli eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2019.

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

ESEMPI DI GIUDIZIO – Documento di ricerca Assirevi 235

Altri aspetti – Applicazione del principio di revisione ISA Italia 570

Come indicato nel precedente paragrafo, gli Amministratori, nel valutare l'applicabilità della **deroga prevista dal citato art. 7**, riportano nel bilancio di aver valutato sussistente il presupposto della continuità aziendale al 31 dicembre 2019 senza tener conto degli eventi occorsi successivamente a tale data, coerentemente con le indicazioni contenute nel **Documento Interpretativo n. 6 dell'OIC**.

Conseguentemente, non si è tenuto conto di tali eventi nell'applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 "Continuità aziendale" con riferimento alla valutazione del presupposto della continuità aziendale effettuata dagli Amministratori al 31 dicembre 2019 sulla base delle informazioni disponibili alla medesima data.

ESEMPI DI GIUDIZIO – Documento di ricerca Assirevi 235

Giudizio con rilievi

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società ABC SpA (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 20XX, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nella sezione “Elementi alla base del giudizio con rilievi” della presente relazione, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 20XX, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, **includere le disposizioni previste dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.**

ESEMPI DI GIUDIZIO – Documento di ricerca Assirevi 235

Elementi alla base del giudizio con rilievi

Alla data di redazione del bilancio gli Amministratori non hanno effettuato una valutazione aggiornata della sussistenza del presupposto della continuità aziendale e non hanno pertanto incluso nella nota integrativa informazioni relative a tale aspetto, come richiesto dal **par. 13 del Documento Interpretativo 8 dell'OIC**. Conseguentemente non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati a supporto della correttezza delle informazioni fornite in nota integrativa dagli Amministratori con riferimento alla continuità aziendale. Non siamo stati pertanto in grado di stabilire se fosse necessario apportare eventuali rettifiche a tali informazioni.

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nel paragrafo “Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio” della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio.



Grazie per l'attenzione!